



Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
Consiglio dei ministri
Kiev 2013

MC.DEC/3/13
6 December 2013

ITALIAN
Original: ENGLISH

Secondo giorno della ventesima Riunione
MC(20) Giornale N.2, punto 8 dell'ordine del giorno

DECISIONE N.3/13

LIBERTÀ DI PENSIERO, COSCIENZA, RELIGIONE O CREDO

Il Consiglio dei ministri,

riconfermando le passate decisioni CSCE/OSCE sulla libertà di pensiero, coscienza, religione o credo, come riconosciuta in particolare nell'Atto finale di Helsinki del 1975, nel Documento di Madrid del 1983, nel Documento di Vienna del 1989, nel Documento di Copenaghen del 1990, nel Documento di Budapest del 1994 e nel Documento di Maastricht del 2003,

ricordando le disposizioni internazionali in materia di diritti umani contenute nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e gli obblighi internazionali degli Stati Parte del Patto internazionale sui diritti civili e politici, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e altri strumenti internazionali sui diritti umani relativi alla libertà di pensiero, di coscienza, di religione o di credo,

impegnato a garantire il rispetto e l'esercizio della libertà di pensiero, di coscienza, di religione o di credo per tutti,

sottolineando che ogni persona ha il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza, di religione o di credo, che include la libertà di avere o di adottare una religione o un credo di propria scelta, così come di non avere o non professare una religione, di cambiare la propria religione o credo, nonché la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo, individualmente o in comune con altri e sia in pubblico che in privato, attraverso l'insegnamento, la pratica, il culto e l'osservanza dei riti. La libertà di manifestare la propria religione o le proprie convinzioni può essere soggetta unicamente alle restrizioni previste dalla legge e conformi alle norme internazionali,

riaffermando gli impegni degli Stati partecipanti a rispettare, tutelare e garantire il diritto di ciascuno alla libertà di pensiero, di coscienza, di religione o di credo,

sottolineando il legame tra la sicurezza e il pieno rispetto della libertà di pensiero, di coscienza, di religione o di credo,

profondamente preoccupato per i continui atti di intolleranza e di violenza contro i singoli e contro le comunità religiose o di credenti, basati sul pensiero, la coscienza, la religione o il credo in tutto il mondo,

sottolineando che la libertà di pensiero, di coscienza, di religione o di credo e tutti gli altri diritti umani e libertà fondamentali sono interdipendenti, interconnessi e si rafforzano reciprocamente,

ponendo l'accento sull'importanza di promuovere un clima di tolleranza e rispetto reciproci fra credenti di diverse comunità e fra credenti e non credenti,

invita gli Stati partecipanti a:

- attuare pienamente gli impegni OSCE sulla libertà di pensiero, di coscienza, di religione o di credo;
- attuare pienamente gli impegni da loro assunti in modo da garantire il diritto di tutte le persone di professare e praticare la religione o il credo, individualmente o in comune con altri e sia in pubblico che in privato, e di manifestare la propria religione o il proprio credo attraverso l'insegnamento, la pratica, il culto e l'osservanza dei riti, anche per mezzo di leggi, normative, prassi e politiche trasparenti e non discriminatorie;
- astenersi dall'imporre restrizioni incompatibili con gli impegni OSCE e con gli obblighi internazionali in materia di pratica religiosa o di credo nei confronti dei singoli e delle comunità religiose;
- promuovere e facilitare il dialogo e partenariati aperti e trasparenti tra fedi e tra religioni;
- prefiggersi l'obiettivo di prevenire l'intolleranza, la violenza e la discriminazione basate sulla religione o sul credo, anche nei confronti dei cristiani, degli ebrei, dei musulmani e dei membri di altre religioni, nonché nei confronti dei non credenti, di condannare la violenza e la discriminazione per motivi religiosi e cercare di prevenire gli attacchi diretti a persone o gruppi per motivi legati al pensiero, alla coscienza, alla religione o al credo, nonché di proteggere tali persone o gruppi;
- incoraggiare tempestivamente l'inclusione delle comunità religiose e di credenti nei dibattiti pubblici su iniziative legislative pertinenti;
- promuovere il dialogo tra le comunità religiose o di credenti e gli organismi governativi, anche, se del caso, su questioni legate all'utilizzo dei luoghi di culto e delle proprietà religiose;
- adottare misure efficaci per prevenire ed eliminare la discriminazione nei confronti dei singoli o delle comunità religiose o di credenti basata sulla religione o sul credo, anche nei confronti dei non credenti, da parte di funzionari pubblici nello svolgimento delle loro funzioni pubbliche;

- adottare politiche atte a promuovere il rispetto e la protezione dei luoghi di culto e dei siti religiosi, dei monumenti religiosi, dei cimiteri e dei santuari contro atti di vandalismo e di distruzione.